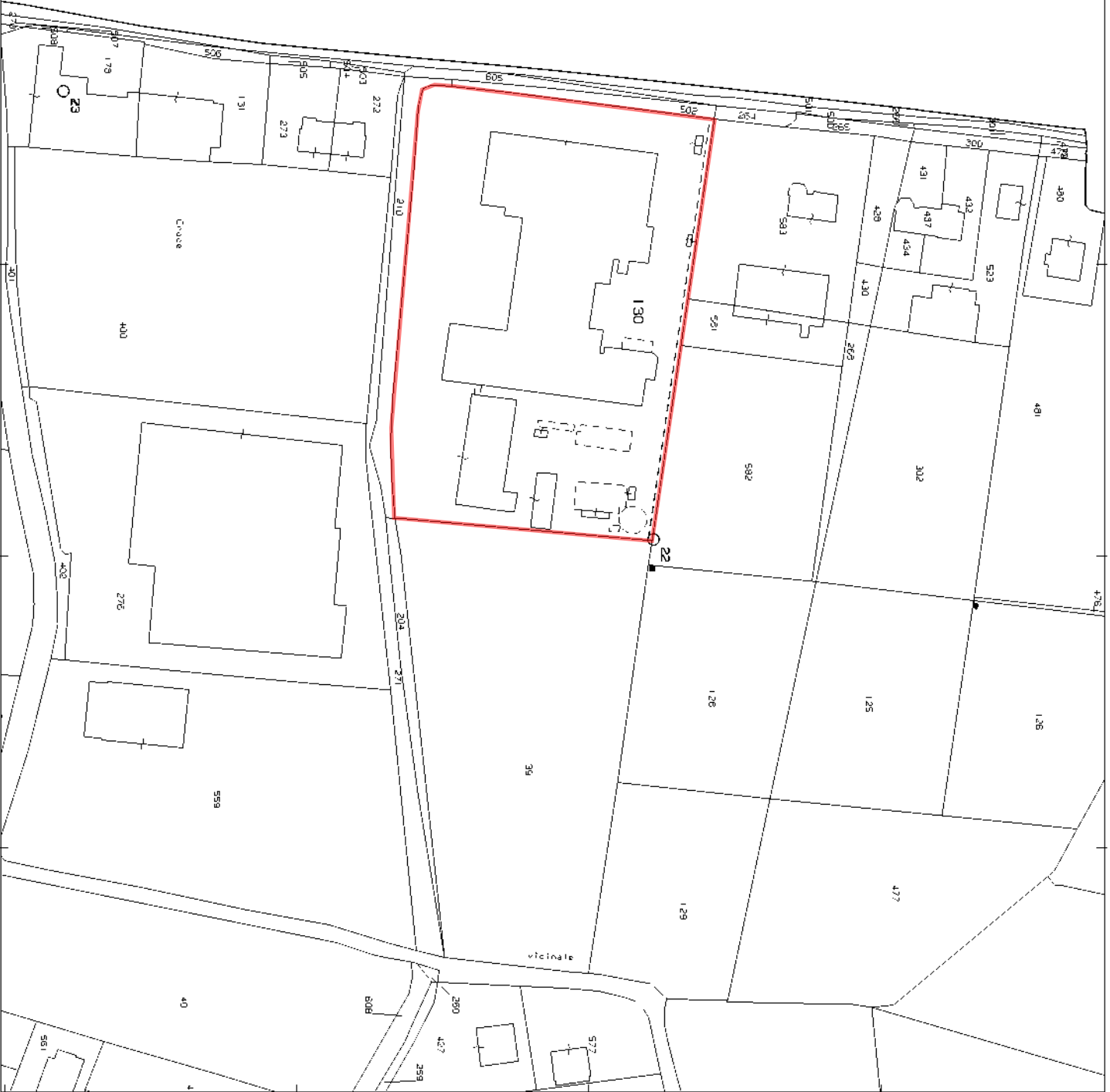




N=1400

E=1000

I Particella - 130



Visura attuale sintetica per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 14/06/2024

Data: 14/06/2024 Ora: 17.44.12 pag: 1 Segue

Visura n.: T320565/2024

Dati della richiesta	Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di TREVISO
Soggetto individuato	

1. Immobili siti nel Comune di ORMELLE (Codice G115) Catasto dei Fabbricati

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO					ALTRE INFORMAZIONI			
	Sez Urbana	Foglio	Numero	Sub	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale	Rendita	Indirizzo Dati derivanti da	Dati Ulteriori
1	A	3	130	6			A/2	2	5,0 vani	Totale: 123 m² Totale escluse aree scoperte*: 123 m²	Euro 464,81 Lire 900.000	VIA CAMPAGNE Piano T-I Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Annotazione
2	A	3	130	9			A/2	2	5,0 vani	Totale: 86 m² Totale escluse aree scoperte*: 86 m²	Euro 464,81	VIA CAMPAGNE Piano T-I Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.	Notifica Annotazione
3	A	3	130	14			D/8				Euro 28.056,00	VIA CAMPAGNE n. 10 Piano SI-T - I VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 20/10/2017 Pratica n. TV0138811 in atti dal 20/10/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 3469/1/2017)	Notifica Annotazione
4	A	3	130	15			D/7				Euro 6.530,00	VIA CAMPAGNE n. 10 Piano T VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 20/10/2017 Pratica n. TV0138812 in atti dal 20/10/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 3469/1/2017)	Annotazione

Immobile 1: Annotazione: -classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (d.m. 701/94)

Immobile 2: Notifica: Notifica in corso con protocollo n. 206702 del 20/06/2002

Immobile 3: Annotazione: di immobile: rett class prop dm 701/94

Immobile 3: Notifica: Notifica effettuata con protocollo n. TV0144914 del 02/11/2017

Immobile 4: Annotazione: di stadio: classamento e rendita rettificati (d.m. 701/94)

Immobile 4: Annotazione: -classamento e rendita validati

Totale: vani 10 Rendita: Euro 35.515,62



Visura attuale sintetica per soggetto
Situazione degli atti informatizzati al 14/06/2024

Intestazione degli immobili indicati al n.1

N. _____		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE _____		DIRITTI E ONERI REALI
I _____					(1) Proprietà 1/1
DATI DERIVANTI DA _____					
Atto del 20/01/2020 Pubblico ufficiale FORTE GIANLUCA Sede TREVISO (TV) Repertorio n. 218880 - TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' Nota presentata con Modello Unico n. 1534.1/2020 Reperto PI di TREVISO in atti dal 21/01/2020					

Totale Generale: vani 10 Rendita: Euro 35.515,62

Unità immobiliari n. 4

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

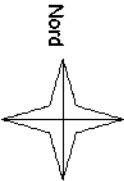
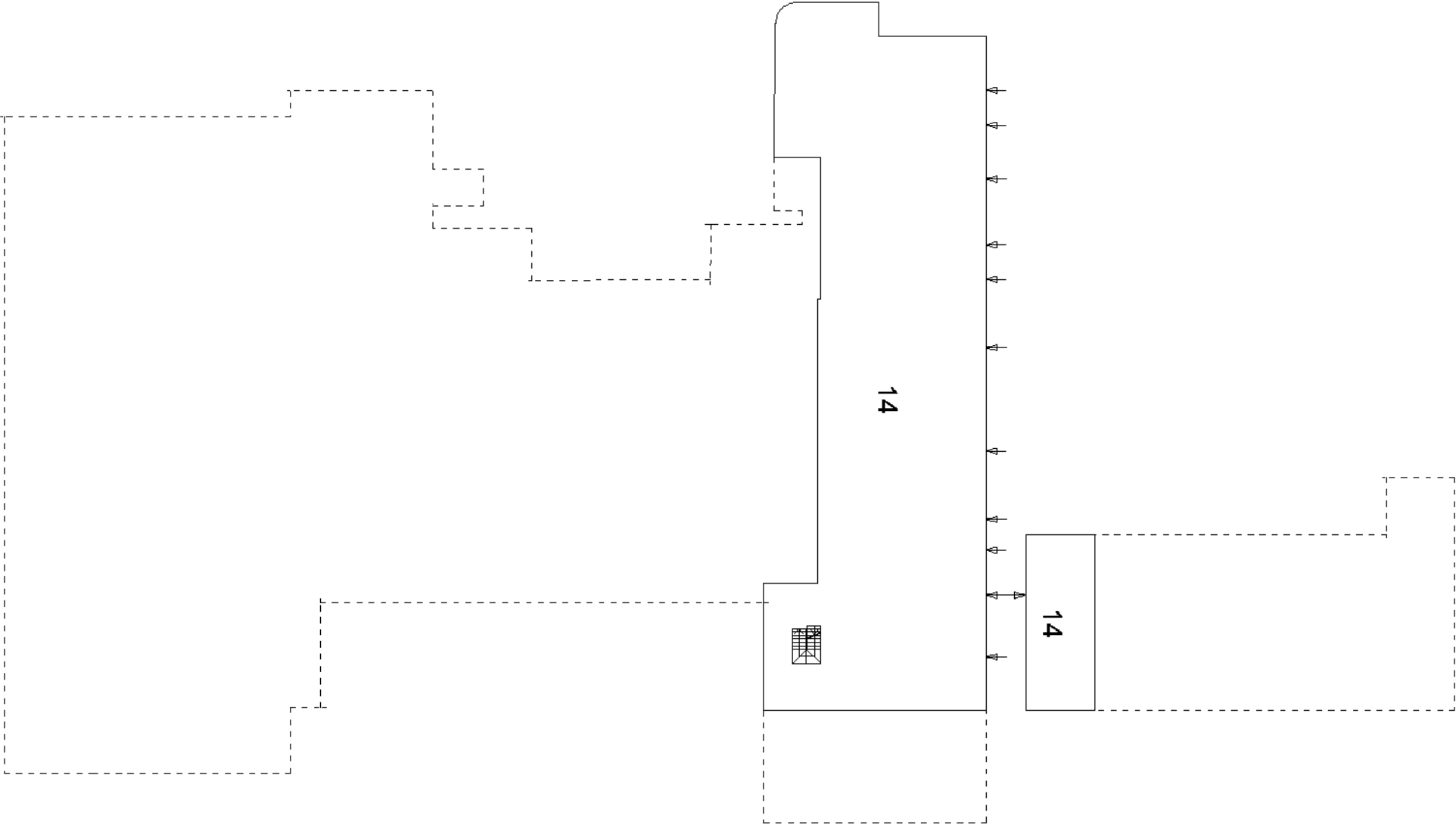
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"
(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Visura telematica

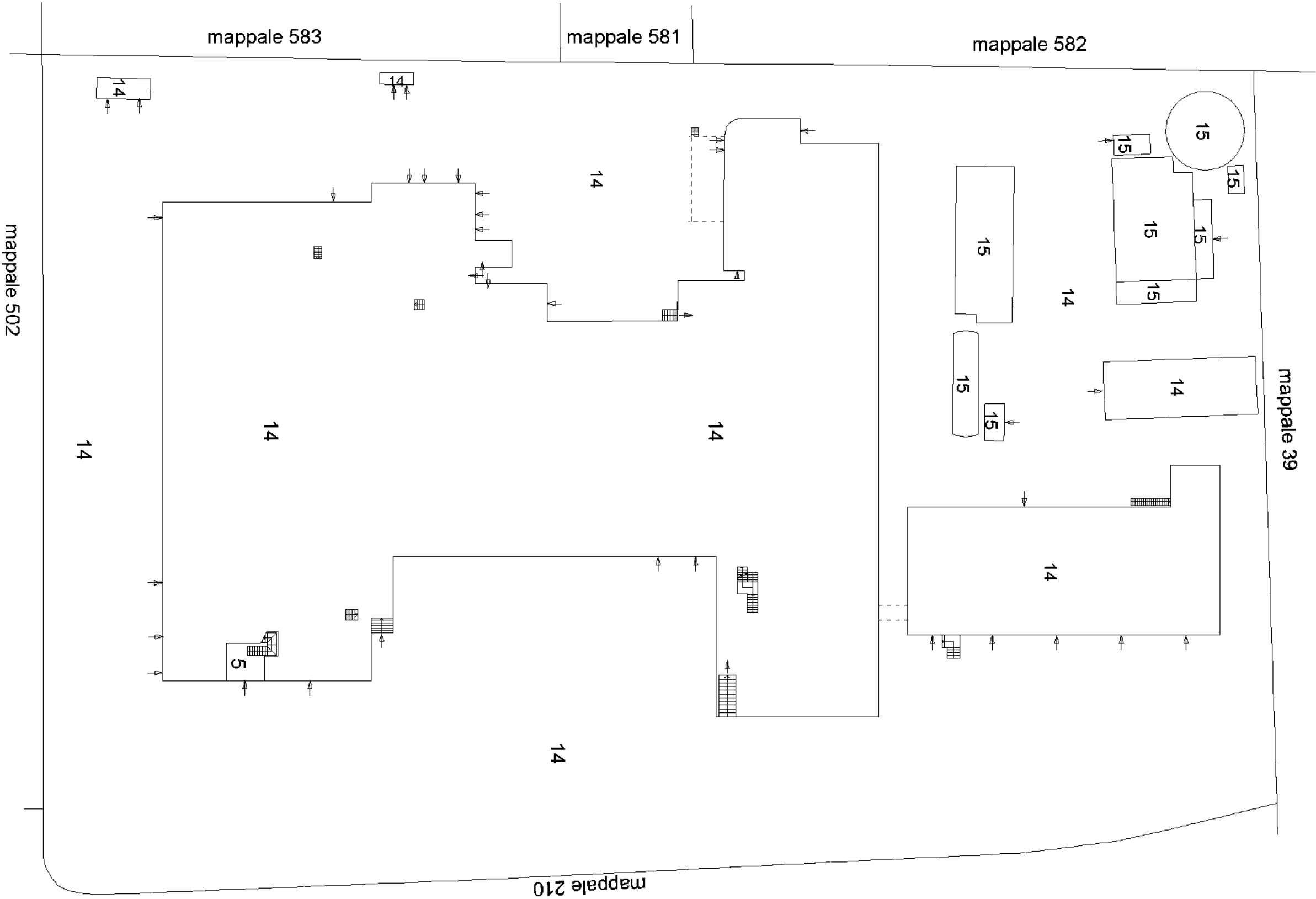
Tributi speciali: Euro 0,90

ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Pivato Ilan	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Treviso	N. 02:
Comune di Ormelle	Sezione: A	Foglio: 3	Particella: 130	Protocollo n. TV0011680 del 03/02/2017
Dimostrazione grafica dei subalterni				
Tipo Mappale n. 113637 del 06/09/2016 Scala 1 : 500				

PIANTA PIANO INTERRATO

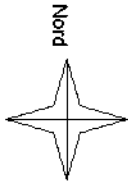


ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Pivato ilan	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Treviso	N. 02142
Comune di Ormelle	Sezione: A	Foglio: 3	Particella: 130	Protocollo n. TV0011680 del 03/02/2017
Dimostrazione grafica dei subalterni				
Tipo Mappale n. 113637 del 06/09/2016 Scala 1 : 500				

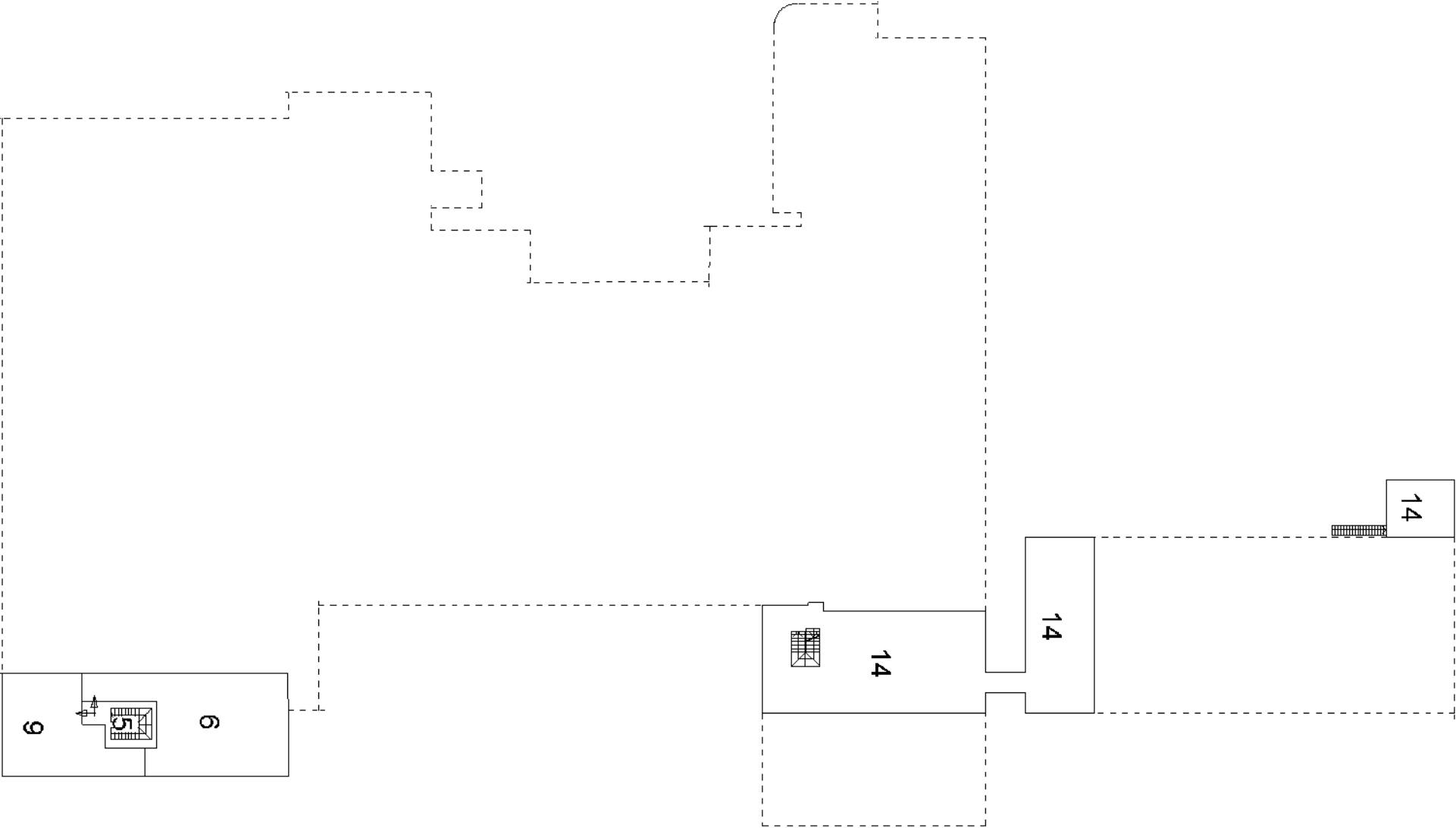


Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di Treviso

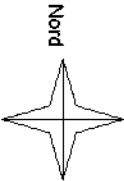
Data: 11/12/2019 - n. T126089 - Richiedente: Telematico
Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) - Fattore di scala non utilizzabile
Ultima planimetria in atti



ELABORATO PLANIMETRICO	Compilato da: Pivato ilan	Iscritto all'albo: Ingegneri	Prov. Treviso	N. 02142
Comune di Ormelle	Sezione: A	Foglio: 3	Particella: 130	Protocollo n. TV0011680 del 03/02/2017
Dimostrazione grafica dei subalterni				
Tipo Mappale n. 113637 del 06/09/2016 Scala 1 : 500				



PIANTA PIANO PRIMO



Direzione Provinciale di Treviso
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali
Comune di: ORMELLE
Elenco Subalterni AC

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA IMMOBILIARE URBANA
ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Comune		Sezione	Foglio	Particella		Tipo mappale	del:
ORMELLE		A	3	130		267218	
Sub	UBICAZIONE via/piazza	n°civ	Piani	Scala	Int.	DESCRIZIONE	
5	VIA CAMPAGNE	10	T-1			B. C. N. C. (INGRESSO E VANO SCALA), COMUNE AI SUB 6 E9.	
6	VIA CAMPAGNE	10	1			ABITAZIONE	
7	VIA CAMPAGNE	10	S1-T1			OPIFICIO (MACELLO), SOPPRESSO E SOSTITUITO DAL SUB 9 E 10.	
8	VIA CAMPAGNE	10	T			CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 7 DI MQ. 10376, SOPPRESSO E SOSTITUITO DAL SUB 11.	
9	VIA CAMPAGNE	10	1			ABITAZIONE, DERIVA DAL SUB 7.	
10	VIA CAMPAGNE	10	S1-T1			OPIFICIO (MACELLO), DERIVA DAL SUB 7. SOPPRESSO E SOSTITUITO DAL SUB 12.	
11	VIA CAMPAGNE	10	T			CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 10 DI MQ. 9576, DERIVA DAL SUB 8. SOPPRESSO E SOSTITUITO DAL SUB 13.	
12	VIA CAMPAGNE	10	S1-T1			OPIFICIO (MACELLO), DERIVA DAL SUB 10, SOPPRESSO E SOSTITUITO CON SUB 14 PER AMPLIAMENTO.	
13	VIA CAMPAGNE	10	T			CORTE ESCLUSIVA DEL SUB 12 DI MQ. 9212, DERIVA DAL SUB 11, SOPPRESSO E SOSTITUITO CON SUB 14.	
14	VIA CAMPAGNE	10	S1-T1			OPIFICIO (MACELLO), COMPRENSIVO DI CORTE ESCLUSIVA DI 8878 MQ.	
15	VIA CAMPAGNE	10	T			DEPURATORE	

Unità immobiliari n. 11

Tributi erariali: 0,00

Visura telematica

Compilata da:
Pivato Ilan
Iscritto all'albo:
Ingegneri
Prov. Treviso N.02142

Identificativi Catastali:
Sezione: A
Foglio: 3
Particella: 130
Subalterno: 14

Dichiarazione protocollo n. TV0011680 del 03/02/2017
Planimetria di u.i.u. in Comune di Ormelle
Via Campagne oiv. 10

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Treviso

Scala 1: 500

n. 2

LEGENDA:

A - UFFICI E SERVIZI

- 1 Uffici e archivi
- 2 Bagni e spogliatoi
- 3 Centrale termica
- 4 Disimpegni

B - MACCELLO

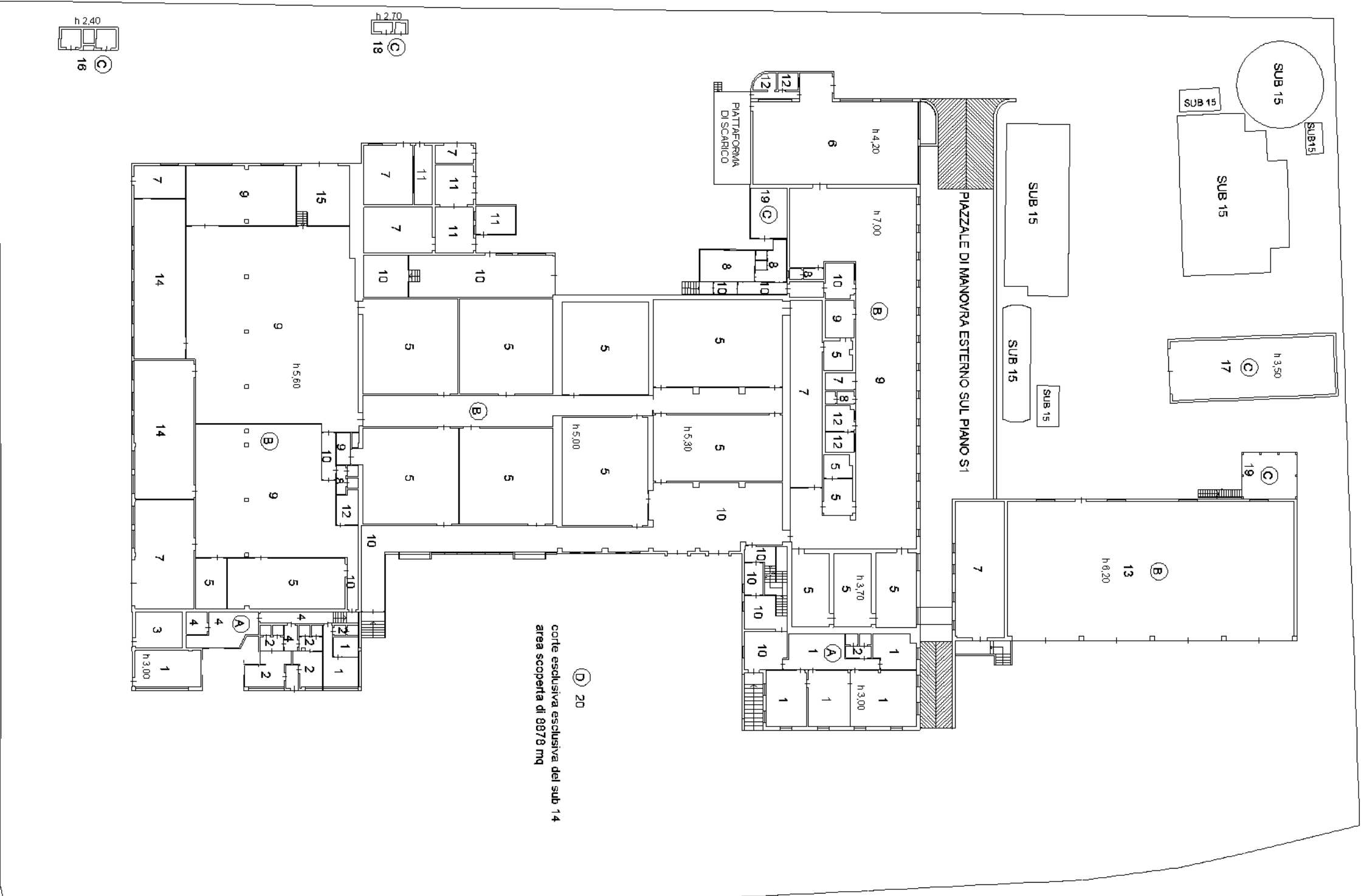
- 5 Celle frigo
- 6 Box animali
- 7 Magazzini
- 8 Bagni e spogliatoi
- 9 Lavorazioni varie
- 10 Corridoi e disimpegni
- 11 Generatori/compressori
- 12 Uffici ispezioni
- 13 Ricovero automezzi
- 14 Laboratorio
- 15 Deposito

C - CORPI ACCESSORI

- 16 Cabina elettrica
- 17 Tettoia
- 18 Deposito
- 19 Impianti tecnologici

D - CORTE ESCLUSIVA

- 20 Area scoperta



PIANTA PIANO TERRA

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Dichiarazione protocollo n. TV0011680 del 03/02/2017

Planimetria di u.i.u. in Comune di Ormelle

Via Campagne

civ. 10

Identificativi Catastali:

Sezione: A

Foglio: 3

Particella: 130

Subalterno: 15

Compilata da:

Pivato Ilan

Iscritto all'albo:

Ingegneri

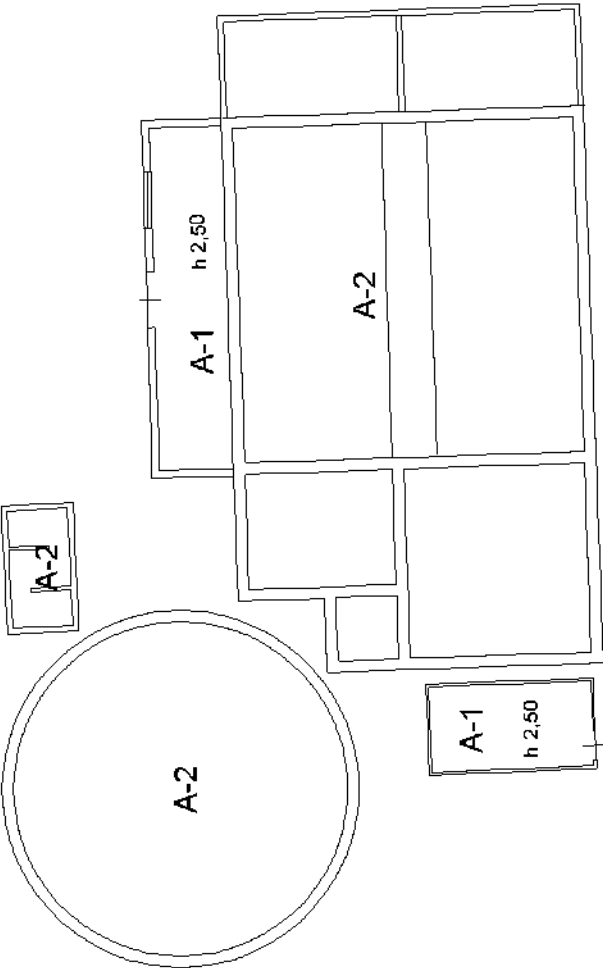
Prov. Treviso

N. 02142

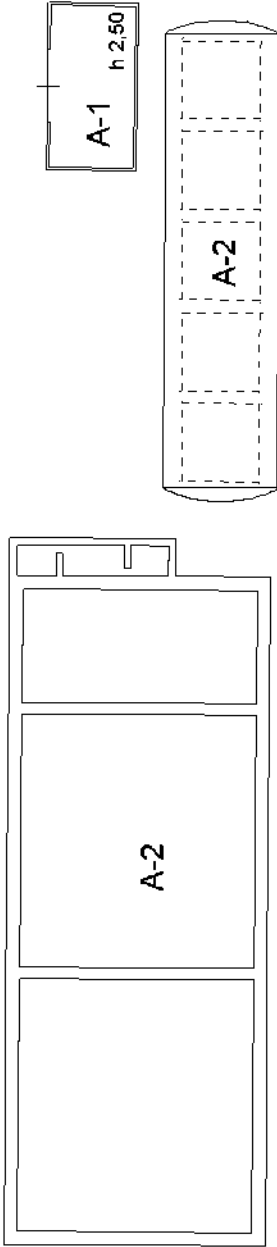
Scheda n. 1

Scala 1:200

LEGENDA:
A - DEPURATORE
A-1 Locali tecnici
A-2 Vasche



PIANTA PIANO TERRA



Ultima planimetria in atti

MODULARIO
F. rig. rend. 487



MINISTERO DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

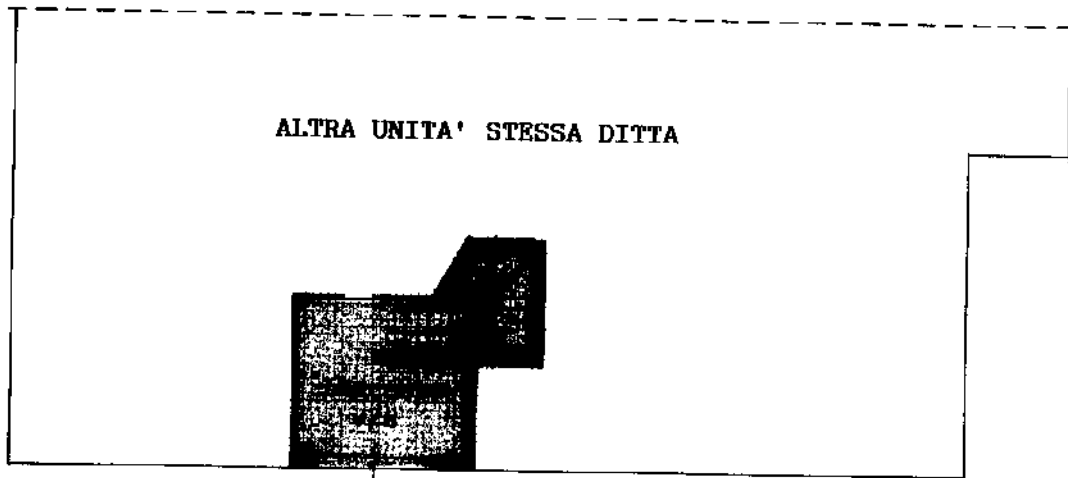
MOD. BN (CE)

LIRE
200

Planimetria di u.i.u. in Comune di **ORMELLE** via **CAMPAGNE** civ.



PIANO PRIMO H=ml. 2,70

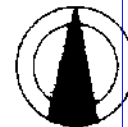


PIANO TERRA H=ml. 2,70



SUB 5, B.C.N.C.-ingresso e v/s.

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C. ☐

Denuncia di variazione ☒

Ultima planimetria in atti

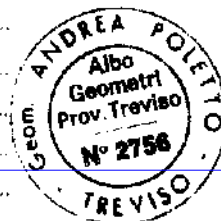
Compilata dal **Geom. POLETTO Andrea**
(Titolo, cognome e nome)

Identificativi catastali: **Leonita, all'anno di**

GEOMETRI

TREVISO

data **27/07/2000** Firma **Andrea Poletto**



RISERVATO ALL'UFFICIO

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 14/06/2024 - Comune di ORMELLE(G115) - < Sez. urbana A - Foglio 3 - Particella 130 - Subalterno 6 >
VIA CAMPAGNE Piano T-1

MODULARIO
F. rig. rend. 487

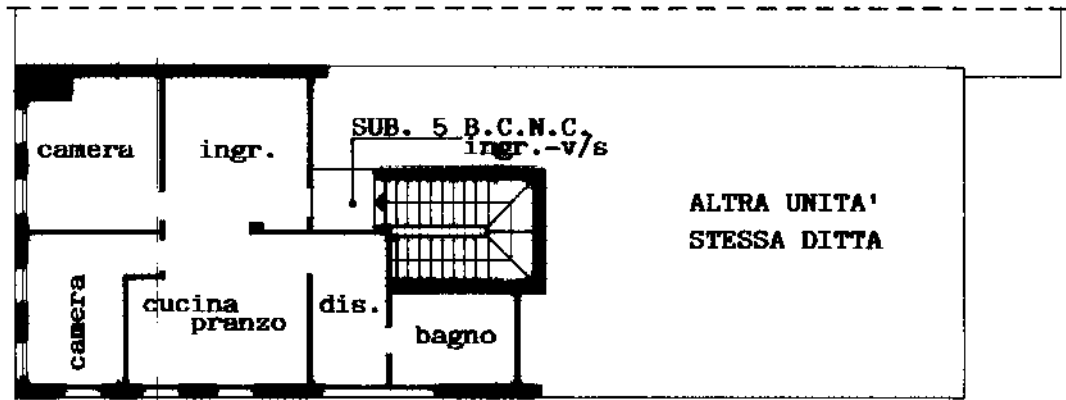


MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. **BN** (CEU)

LIRE
200

Planimetria di u.i.u. in Comune di **ORMELLE** via **CAMPAGNE** civ.

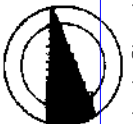


PIANO PRIMO H=ml. 2,85



PIANO TERRA H=ml. 3,00 - SUB. 5 B.C.N.C.

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

Dichiarazione di N.C. ☐
Denuncia di variazione ☒

Compilata dal **Geom. POLETTA Andrea**
(Titolo, cognome e nome)

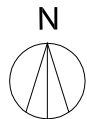
Iscritto all'albo de **GEOMETRI**
TREVISO 2/56
data **10/08/2001** Firma **And. Poletto**



RISERVATO ALL'UFFICIO



PLANIMETRIA SCHEMATICA (SCALA 1:500)



<u>CORPO</u>	<u>DESTINAZIONE</u>	<u>PIANO</u>	<u>SUPERFICIE</u>
A1	Lavorazioni e celle frigo	T	1.212 mq
A2	Uffici e servizi	T	219 mq
A3	Appartamenti	1	219 mq
B1	Celle frigo	T	1.311 mq
B2	Magazzini e vani tecnici	T	266 mq
C1	Macellazione e lavorazioni	T	934 mq
C2	Vani accessori	T	86 mq
C3	Lavorazioni e celle frigo	S1	934 mq
D1	Palazzina uffici	T	211 mq
D2	Palazzina uffici	1	176 mq
E1	Rimessa autocarri	T	489 mq
E2	Magazzini e archivio	S1-T-1	277 mq
F1	Letamaio	T	127 mq
F2	Vano tecnico	T	30 mq
F3	Lavaggio automezzi	T	116 mq
F4	Cabina di trasformazione	T	18 mq
F5	Magazzino isolato	T	9 mq
F6	Depuratore	T	445 mq
G	Area scoperta	T	8.737 mq



Repertorio n.199907

Raccolta n.15676

CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dieci aprile duemiladodici, in Treviso, nel mio studio.

(10 aprile 2012)

Innanzi a me Gianluca Forte, notaio in Treviso, con studio in Viale Monte Grappa n. 28, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Treviso,

SONO COMPARSI

quale parte cedente:

- ABRAMI Emilio,

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Curatore Fallimentare della società:

Euro _____ capitale sociale di _____ interamente versato, con codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: _____

autorizzato alla firma del presente atto dal Giudice Delegato del Tribunale di Treviso con Decreto emesso e depositato in Cancelleria in data 3 aprile 2012 cron. 595, che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sub lettera "A";

quale parte cessionaria:

_____ mil-
ciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

_____ capitale sociale di _____
IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso: _____, con codice fiscale, Partita IVA: _____
visio: _____

legittimato al presente atto in forza di legge e del vigente statuto sociale.

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono che:

a. con sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 13 gennaio 2011 n. 06/2011, depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2011, ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 17 gennaio 2011, fu dichiarato il fallimento della parte cedente, con ciò nominando Giudice Delegato l'ill.ma dott.ssa Elisa FAZZINI e Curatore il dott. Emilio ABRAMI, odierno componente;

b. la parte cedente è proprietaria di un ramo d'azienda costituito da beni immobili, mobili e passività, ed organizzato per l'esercizio delle attività de "la macellazione di capi di

bestiame, anche per conto di terzi, la lavorazione e la porzionatura, il commercio all'ingrosso di carni fresche e congelate e di bestiame vivo" (cui di seguito ci si riferirà anche come RAMO D'AZIENDA), la cui entità e consistenza saranno infra meglio descritte;

c. alla data del fallimento, la parte cedente, quale parte mutuataria, vedeva correnti nei confronti della

* il contratto di mutuo agrario ordinario (ex art. 43 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), stipulato in data 6 dicembre 2001 a rogito del Notaio Giacomo Innocenti di Oderzo, repertorio n. 335169;

* il contratto di mutuo fondiario ordinario (ex art. 38 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), stipulato in data 9 agosto 2004 a rogito del Notaio Giacomo Innocenti repertorio n. 381501;

d. a garanzia dei mutui di cui al punto che precede, e a favore dell'Istituto mutuante, furono rilasciate sui beni immobili di cui al successivo articolo 2, lett. a., le seguenti garanzie:

* ipoteca iscritta a Treviso in data 11 dicembre 2001 ai n.ri 50155/8907 per l'importo di

* ipoteca iscritta a Treviso in data 9 agosto 2004 ai nn. 34702/8762 per l'importo di

e. con Decreto del 13 aprile 2011, l'Ill.mo Signor Giudice Delegato ha dichiarato l'esecutività dello Stato Passivo del fallimento ai sensi dell'art. 96 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, risultando la domanda d'insinuazione del creditore ipotecario

accolta come segue: "Amnesso per

Categoria Ipote-

cari. Importo distinto per

Am-

nessi con la prelazione ipotecaria gli interessi corrispettivi calcolati al tasso convenzionale iscritto e maturati sulle quote di capitale scorporate dalle rate scadute fino alla data di dichiarazione di fallimento nell'annata in corso al 13 (tredici) gennaio 2011 (duemilaundici); oltre interessi calcolati al tasso legale e maturati sulle quote di capitale scorporate dalle rate scadute fino alla data di dichiarazione di fallimento e sul capitale residuo alla data di dichiarazione di fallimento dopo il compimento dell'annata in corso e fino alla data della vendita del bene sottoposto alla garanzia ipotecaria. Ammessi in via chirografaria gli interessi

moratori calcolati al tasso convenzionale e maturati fino alla data di fallimento sulle quote di capitale delle rate insolute";

f. in data 27 (ventisette) giugno 2011 (duemilaundici) la parte cessionaria ha presentato al Curatore del fallimento della parte cedente un'offerta per l'acquisto del RAMO D'AZIENDA, offerta da porre a base d'una procedura competitiva da esperirsi ai sensi dell'art. 105 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

g. in attuazione del programma di liquidazione predisposto ex articolo 104-ter del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Treviso, approvato all'unanimità dai componenti del Comitato dei Creditori e la cui attuazione è stata autorizzata dal Giudice Delegato del Tribunale di Treviso, si è dato corso alla Procedura Competitiva, prevista dal combinato disposto degli articoli 105 e 107 della Legge Fallimentare, per l'aggiudicazione del RAMO d'AZIENDA;

h. con Decreto emesso e depositato in Cancelleria in data 27 (ventisette) luglio 2011 (duemilaundici), che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, il Giudice Delegato ha quindi ordinato la vendita del RAMO D'AZIENDA, determinandone la consistenza, il prezzo, le condizioni e le modalità della cessione, oltre che stabilendo il regolamento per l'espletamento della procedura competitiva di aggiudicazione;

i. la fase di aggiudicazione della procedura competitiva tenutasi avanti il Giudice Delegato del fallimento in data 21 (ventuno) settembre 2011 (duemilaundici), si è conclusa con l'effettiva aggiudicazione del RAMO d'AZIENDA a favore della parte cessionaria per il prezzo complessivo di

oltre alle imposte gravanti sul trasferimento; e ciò come consta dalla copia del verbale di aggiudicazione, che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

l. con istanza in data 30 (trenta) dicembre 2011 (duemilaundici), la parte cessionaria ha richiesto agli Organi della procedura fallimentare della parte cedente il differimento del termine della stipula dell'atto di trasferimento del RAMO D'AZIENDA (che l'Ordinanza Giudiziale di vendita aveva originariamente stabilito al 31 dicembre 2012), sino al 10 (dieci) aprile 2012 (duemiladodici);

m. tale proroga del termine è stata effettivamente concessa dal Giudice Delegato con provvedimento in data 14 (quattordici) marzo 2012 (duemiladodici), che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**;

n. il giudice Delegato, con il Decreto in data 3 (tre) aprile 2012 (duemiladodici), già allegato in copia al presente contratto sotto la lettera **"A"**, ha infine ordinato, con oneri,

spese, imposte e tasse a carico della parte cedente, la cancellazione d'ogni e qualunque iscrizione ipotecaria e d'ogni altro gravame pregiudizievole comunque esistente a carico dei beni costituenti il RAMO D'AZIENDA;

o. con accordo sindacale in data 28 (ventotto) gennaio 2011 (duemilaundici) la parte cedente, Unindustria, le organizzazioni Sindacali FAI-CISL, UILA-UIL e la provincia di Treviso diedero atto che la procedura di mobilità, attivata con lettera in data 21 (ventuno) gennaio 2011 (duemilaundici), si è conclusa con esito positivo, convenendo che il Curatore, ai sensi dell'art. 8, quarto comma, L. 236/93, avrebbe avuto la facoltà di comunicare il licenziamento a tutti i lavoratori, nel rispetto del periodo di preavviso, con efficacia al termine del periodo di C.I.G.S.;

p. in data 9 (nove) novembre 2011 (duemilaundici), la parte cedente, a mezzo del Curatore fallimentare, ha infatti provveduto al licenziamento di tutti i lavoratori dipendenti ancora in forza a quella data, provvedendo nel contempo all'insediamento dei lavoratori medesimi nelle liste di mobilità;

q. in ottemperanza a quanto previsto in materia di rapporti di lavoro dipendente nell'Ordinanza di vendita del RAMO D'AZIENDA emanata dal Giudice Delegato in data 27 (ventisette) luglio 2011 (duemilaundici) e nel successivo Avviso di vendita in data 2 (due) agosto 2011 (duemilaundici), la parte cessionaria:

- * in data 23 (ventitre) settembre 2011 (duemilaundici) ha tempestivamente indicato al Curatore Fallimentare ed alle rappresentanze sindacali aziendali l'elenco nominativo delle 5 (cinque) lavoratrici dipendenti, riguardo ai quali essa si sarebbe resa disponibile all'assunzione, giusto il loro profilo professionale;

- * in data 2 (due) aprile 2012 (duemiladodici), preso atto dell'intervenuto licenziamento di tutti i lavoratori dipendenti della parte cedente, e del fatto che una lavoratrice aveva nel frattempo declinato l'offerta d'assunzione formulatale, ha confermato al Curatore Fallimentare, con comunicazione che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "**E**", la propria disponibilità a procedere comunque all'assunzione delle altre 4 (quattro) lavoratrici disponibili al trasferimento; e ciò direttamente dalle liste di mobilità ed alle condizioni economiche e normativo-contrattuali che saranno separatamente pattuite;

- * ha omesso, informatane la Curatela che ne ha preso atto, la stipulazione dell'accordo a redigersi ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e delle transazioni individuali ai sensi degli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ.; e ciò essendo divenute tali incombenze assolutamente ultronee in ragione dell'intervenuto licenziamento di tutti i lavoratori dipendenti;

r. in data 20 (venti) febbraio 2012 (duemiladodici) la parte

cessionaria ha fatto pervenire al Curatore del fallimento la fidejussione bancaria n. rilasciata in pari data dalla

a mezzo della quale quest'ultimo Istituto di Credito ha prestato garanzia bancaria a prima richiesta a favore della parte cedente sino all'importo di

e ciò a garanzia di tutti gli obblighi assunti dalla parte cessionaria in dipendenza dell'offerta d'acquisto di cui alla lett. f. in superiori premesse, e su di essa attualmente gravanti giusta la successiva avvenuta aggiudicazione di cui alla superiore lett. i.;

s. in data odierna, con atto a rogiti del Notaio Igor Genghini di Roma, repertorio n. 28091, raccolta n. 11375 in corso di registrazione poichè nei termini, la società

ha dichiarato di voler incondizionatamente rinunciare all'ammissione al passivo del Fallimento della società e ciò limitatamente all'importo di

, esattamente corrispondente a quanto ammesso al passivo del fallimento con il decreto del 13 (tredici) aprile 2011 (duemilaundici) e di cui al punto e. in superiori premesse, in linea capitale;

t. sono stati adempiuti tutti gli obblighi e le incombenze previsti nell'Ordinanza giudiziale di vendita e dal successivo provvedimento di proroga del termine per il trasferimento, e pertanto le parti intendono procedere alla stipula dell'atto di cessione del RAMO D'AZIENDA.

Tutto ciò premesso

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

La parte cedente società a mezzo del suo Curatore fallimentare, cede e vende alla parte cessionaria società, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta ed acquista, il RAMO D'AZIENDA, come organizzato per l'esercizio dell'attività di macellazione di capi di bestiame, anche per conto di terzi, la lavorazione e la porzionatura, il commercio all'ingrosso di carni fresche e congelate e di bestiame vivo, già corrente nel Comune di Ormelle (TV), in frazione Tempio - via Campagne n. 10. Gli effetti utili ed onerosi del presente contratto decorrono dalle ore 00,00 (cioè dal primo istante) del giorno 11 (undici) aprile 2012 (duemiladodici). Dallo stesso istante la parte cessionaria sarà immessa nel materiale possesso del RAMO D'AZIENDA.

Articolo 2

Il RAMO D'AZIENDA deve ritenersi costituito da:
a. i beni immobili strumentali e patrimoniali che concorrono

a formarne il relativo patrimonio, ubicati nel Comune di Ormelle (Tv) e che sono catastalmente identificati come di seguito:

= complesso immobiliare, costituito da n. 2 (due) unità immobiliari ad uso civile abitazione al piano primo, opificio ad uso macello ai piani terra, primo e sottostrada primo, con relativa corte esclusiva di mq. 9212, sito in comune di Ormelle, Via Campagne, catastalmente individuato come segue:

Catasto dei Fabbricati

Comune di Ormelle

Sezione A Foglio 3

- mappale 130 subalterno 6, Via Campagne, piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, rendita di Euro 464,81;
- mappale 130 subalterno 9, Via Campagne, piano T-1, categoria A/2, classe 2, vani 5, rendita di Euro 464,81;
- mappale 130 subalterno 12, Via Campagne n. 10, piano S1-T-1, categoria D/8, rendita di Euro 34.808;
- mappale 130 subalterno 13, Via Campagne n. 10, piano T, corte di mq. 9212, esclusiva del mappale 130 subalterno 12;
- mappale 130 subalterno 5, Via Campagne, piano T-1, B.C.N.C., ingresso e vano scala, comune al mappale 130 subalterni 6 e 9.

Confini a corpo dell'area coperta e scoperta del fabbricato al mappale 130: mappali 583, 581, 582, 39, 210, 502, salvo altri o più precisi.

Con le precisazioni, ai fini catastali che:

- l'area coperta e scoperta del fabbricato, di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto, è descritta al Catasto Terreni, stesso Comune, Foglio 3, con il mappale 130 ente urbano di Ha 1.43.03, derivante dall'originario mappale 130 di Ha 1.43.03, giusta tipo mappale in data 25 luglio 1970, prot. n. 12634 e successivi in data 12 marzo 1977, prot. n. 7918, in data 21 novembre 1996, prot. n. 40410, in data 30 marzo 2001, prot. n. 2490 ed in data 30 settembre 2002, prot. n. 6584;

- l'unità immobiliare al mappale 130 subalterno 6 (ex mappale 130 subalterni 3 e 4 - unità graffate) è meglio graficamente identificata nella planimetria allegata alla denuncia di variazione, depositata presso il Catasto Fabbricati di Treviso in data 2 agosto 2000, prot. n. 71283;

- l'unità immobiliare al mappale 130 subalterno 9 (ex mappale 130 subalterni 7 e 8 - unità graffate) è meglio graficamente identificata nella planimetria allegata alla denuncia di variazione, depositata presso il Catasto Fabbricati di Treviso in data 17 agosto 2001, prot. n. 266305;

- l'unità immobiliare al mappale 130 subalterni 12 e 13 - unità graffate (ex mappale 130 subalterni 10 e 11 - unità graffate) è meglio graficamente identificata nella planimetria allegata alla denuncia di variazione, depositata presso il Catasto Fabbricati di Treviso in data 16 ottobre 2002,

prot. n. 360255;

- l'unità immobiliare al mappale 130 subalterno 5, deriva dall'originaria unità immobiliare al mappale 130 subalterni 3 e 4 - unità graffate, ed è meglio graficamente identificata nell'elaborato planimetrico allegato alla denuncia di variazione, depositata presso il Catasto Fabbricati di Treviso in data 16 ottobre 2002, prot. n. 360255;

- le unità al mappale 130 subalterni 12 e 13, sono tra di loro graffate e costituiscono un'unica unità immobiliare.

A migliore identificazione di quanto sopra descritto si allegano al presente atto sotto le lettere "**F**", "**G**" e "**H**" le planimetrie catastali ove le unità in oggetto sono graficamente rappresentate, e sotto la lettera "**I**" l'elaborato planimetrico con l'elenco dei subalterni.

Ai sensi del comma 1bis dell'articolo 29 della Legge n. 52 del 1985, come integrato e modificato dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni con la L. 30 luglio 2010, n. 122, la parte venditrice dichiara, e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, sono conformi allo stato di fatto delle dette unità immobiliari urbane.

Il tutto in conformità alla consistenza, con le provenienze e destinazione urbanistica riportate nell'Ordinanza giudiziale di vendita in data 27 (ventisette) luglio 2011 (duemilaundici) e nel successivo Avviso di vendita in data 2 (due) agosto 2011 (duemilaundici), nonchè alle risultanze della perizia di stima redatta dal geom. Diego Dall'Antonia di Montebelluna (TV) in data 26 (ventisei) aprile 2011 (duemilaundici) ed allegata alla succitata Ordinanza di vendita;

b. i beni mobili strumentali, che concorrono a formare il relativo patrimonio, ed in particolare, le costruzioni leggere, gli impianti generici e specifici, le attrezzature, i corredi, gli arredi, gli autoveicoli e gli automezzi, le pertinenze e gli altri beni strumentali destinati al servizio del ramo d'azienda medesimo. Il tutto come consta dalle risultanze dell'apposito elenco che, composto da numero 4 (quattro) facciate, previo esame ed approvazione delle parti, da esse debitamente sottoscritto e riconosciuto corrispondente a quello riportato nell'Ordinanza di vendita in data 27 (ventisette) luglio 2011 (duemilaundici), nel successivo Avviso di vendita in data 2 (due) agosto 2011 (duemilaundici) nonchè alle risultanze della perizia di stima redatta dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso, in copia si allega al presente atto sotto la lettera "**I**";

c. il software e le licenze d'uso elencati nel documento che, composto da numero 1 (una) facciata, previo esame ed approvazione delle parti, da esse debitamente sottoscritto, e riconosciuto corrispondente a quello riportato nell'Ordinanza di vendita in data 27 (ventisette) luglio 2011 (duemilaundici),

nel successivo Avviso di vendita in data 2 (due) agosto 2011 (duemilaundici) nonchè alle risultanze della perizia di stima redatta dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso, in copia si allega al presente atto sotto la lettera "M";

d. le autorizzazioni amministrative e sanitarie elencate nel documento che, composto da numero 1 (una) facciata, previo esame ed approvazione delle parti, da esse debitamente sottoscritto, e riconosciuto corrispondente a quello riportato nell'Ordinanza di vendita in data 27 (ventisette) luglio 2011 (duemilaundici), nel successivo Avviso di vendita in data 2 (due) agosto 2011 (duemilaundici) nonchè alle risultanze della perizia di stima redatta dall'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso, in copia si allega al presente atto sotto lettera "N". Si dà specificamente atto di come, ancora in data 19 (diciannove) dicembre 2011 (duemilaundici), il Servizio Veterinario della ULSS 9 di Treviso abbia decretato la revoca della sospensione all'autorizzazione igienico sanitaria CE IT 594 M ("riconoscimento di idoneità per l'attività di macellazione ed esportazione all'estero di carni in parti non infettate ai sensi della Legge 29 novembre 1971, n. 1073", "macellazione di ungulati domestici - cod. SH", "sezionamento di carni di ungulati domestici - cod. CP" e "produzione di carni macinate - cod. MM") a suo tempo accordata alla parte cedente in dipendenza dell'intervenuto fallimento, e di come la parte cessionaria, in pari data, si sia già costituita in qualità di aggiudicataria presso il Servizio Veterinario della ULSS 9 di Treviso, per ottenere il rinnovo e l'intestazione della succitata autorizzazione igienico sanitaria a proprio nome;

e. i debiti per causa dei mutui agrari e fondiari di cui al punto c. in superiori premesse e sia limitatamente all'entità di

come determinata dall'Ill.mo Sig. Giudice Delegato con il provvedimento di ammissione al passivo di cui al punto e. in premesse. In conseguenza del trasferimento, la parte cessionaria risulterà quindi, per le cause e limitatamente alla somma de qua, unica debitrice nei confronti di

, con effetto liberatorio per la parte cedente.

A tal fine, come prescritto dall'Ordinanza di vendita, una volta compiutisi gli adempimenti di repertorizzazione e registrazione, la parte cessionaria consegnerà alla parte cedente la dichiarazione di cui al punto s. in premesse in data 27 (ventisette) luglio 2011 (duemilaundici).

Articolo 3

In particolare, il RAMO d'AZIENDA non comprenderà né le giacenze di magazzino, né disponibilità di cassa o altre liquidità, né i crediti di qualsiasi genere e/o natura, né infine alcun'altra attività diversa da quelle sopra indicate.

Inoltre, in piena applicazione ai disposti dell'art. 105, commi quarto e quinto, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e con l'espressa eccezione della partita debitoria corrente nei confronti di _____ e trasferita a carico della parte cessionaria ai sensi dell'articolo precedente, resta inteso che la parte cessionaria non risponderà per i debiti di qualsiasi genere e/o natura, né per qualunque onere, impegno, responsabilità, carico o comunque parità, sopravvenienza passiva di qualsiasi genere e/o natura, ivi compresi i debiti per imposte e tasse, riferibili all'esercizio del ramo d'azienda e sorti anteriormente alla data odierna, o che traggano la loro causa da fatti od atti verificatisi anteriormente a questa data.

I beni e i diritti costituenti il RAMO D'AZIENDA vengono trasferiti alla parte cessionaria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con rinuncia a ogni eccezione e garanzia, ivi compresa quella per aliud pro alio, ma liberi e scevri da ogni e qualunque iscrizione ipotecaria, pignoramento, trascrizione pregiudizievole e altri gravami, comunque denominati, ad eccezione delle seguenti formalità:

- ipoteca volontaria iscritta a Treviso in data 11 dicembre 2001 ai nn. 50155/8907 per complessive _____

del _____ - durata di anni 15) a favore _____ e _____

contro la società _____, in forza di concessione a garanzia di mutuo condizionato in data 6 dicembre 2001 repertorio n. 335169, ai rogiti del Notaio Giacomo Innocenti di Oderzo, relativamente alle unità immobiliari descritte al Catasto Fabbricati, Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio 3, mappale 130 subalterni 6, 9, 10 - 11 (unità graffate) e 5;

- ipoteca volontaria iscritta a Treviso in data 9 agosto 2004 ai nn. 34702/8762 per complessivi _____

società _____, contro la _____, in forza di concessione a garanzia di mutuo condizionato in data 6 agosto 2004 repertorio n. 381501, ai rogiti del Notaio Giacomo Innocenti di Oderzo, relativamente alle unità immobiliari descritte al Catasto Fabbricati, Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio 3, mappale 130 subalterni 6, 9, 12 - 13 (unità graffate) e 5;

- ipoteca giudiziale iscritta a Treviso in data 2 novembre 2010 ai nn. 39217/8791 per complessivi _____

contro la società _____ a e _____ in forza di atto in data 16 luglio 2010 repertorio n. 2986, del Tribunale di Verona, relativamente alle unità immobiliari descritte al Catasto Fabbricati, Comune di Ormelle, Sezione A,

Foglio 3, mappale 130 subalterni 6, 9, 12 - 13 (unità graffate) e 5, oltre al terreno, descritto al Catasto Terreni, Comune di Ormelle, Foglio 5, con il mappale 24 di Ha 0.29.00;
- ipoteca giudiziale iscritta a Treviso in data 27 luglio 2010 ai nn. 27605/6155 per complessivi

..... e contro la società in forza di atto in data 22 luglio 2010 repertorio n. 11618, del Tribunale di Treviso, relativamente alle unità immobiliari descritte al Catasto Fabbricati, Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio 3, mappale 130 subalterni 6, 9, 12 - 13 (unità graffate) e 5;
- ipoteca giudiziale iscritta a Treviso in data 22 ottobre 2010 ai nn. 37995/8538 per complessivi

a favore della società

..... e contro la società

in forza di atto in data 12 ottobre 2010 repertorio n. 3395, del Tribunale di Treviso, relativamente alle unità immobiliari descritte al Catasto Fabbricati, Comune di Ormelle, Sezione A, Foglio 3, mappale 130 subalterni 6, 9, 12 - 13 (unità graffate) e 5;

- sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'atto in data 13 gennaio 2011, repertorio n. 5/2011, del Tribunale di Treviso, trascritto a Treviso in data 22 marzo 2011 ai nn. 9707/6285, eseguita a favore della MASSA DEI CREDITORI DELLA e contro la società

Si precisa che con decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Treviso allegato al presente atto sotto la lettera "A" è stato ordinato di "cancellare le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sui beni mobili ed immobili trasferiti, previa trasmissione alla procedura della liberatoria di Sedici-Banca".

Sussistono inoltre sugli immobili in oggetto:

- servitù di elettrodotto a favore dell'E.N.E.L., di cui all'atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Arrigo Manavello di Vittorio Veneto in data 30 dicembre 1969 repertorio n. 2385, e in data 10 febbraio 1971 repertorio n. 4139, registrato a Vittorio Veneto in data 1 marzo 1971 al n. 1689 mod. II vol. 139 e trascritto a Treviso il giorno 8 marzo 1971 ai n.ri 4403/3996;

- vincolo di destinazione d'uso, di cui all'atto in data 11 giugno 1986 repertorio n. 141508, ai rogiti del Notaio Guglielmo Santomauro di Oderzo, registrato a Treviso in data 24 giugno 1986 al n. 4957, atti pubblici e trascritto a Treviso in data 9 luglio 1986 ai nn. 14800/11631.

Viene, infine, fatto salvo il diritto del Curatore della par- te cedente (ovvero di suoi preposti), a mantenere gratuitamente l'occupazione d'un singolo locale ad uso ufficio nel-

l'ambito del complesso immobiliare compreso nel RAMO D'AZIENDA, e a potervi accedere liberamente per la consultazione della documentazione amministrativo-contabile ivi conservata, previa autorizzazione ed accordo con la parte cessionaria; ciò per il periodo di tempo strettamente necessario al trasferimento dell'archivio in diversa ubicazione, e comunque non oltre il termine del 15 (quindici) luglio 2012 (duemiladodici).

Articolo 4

In deroga al disposto dell'articolo 2558, primo comma, del Codice Civile, la parte cessionaria non subentrerà in alcuno dei contratti attivi e passivi stipulati per l'esercizio del RAMO D'AZIENDA.

Tutti gli oneri e le spese relative ai consumi di gas, acqua, energia elettrica e altre diverse utenze, così come ogni altro onere, imposta, tassa che siano relativi al funzionamento del RAMO D'AZIENDA, saranno a pieno carico della parte cessionaria dal momento della decorrenza del presente contratto.

Articolo 5

Preso esattamente atto di quanto ai punti p. e q. in superiori premesse, e di come pertanto la parte cedente non veda correnti, alla data odierna, rapporti di lavoro dipendente subordinato, la parte cessionaria conferma la propria disponibilità a procedere comunque all'assunzione delle 4 (quattro) lavoratrici disponibili al trasferimento; e ciò direttamente dalle liste di mobilità, e alle condizioni economiche e normativo-contrattuali che saranno con esse separatamente pattuite.

Le lavoratrici riguardo alle quali tale disponibilità all'assunzione è manifestata, sono le seguenti:

- - Operaia addetta al confezionamento;
- - - - - Operaia addetta al confezionamento;
- - - - - Operaia addetta al confezionamento;
- - - - - Operaia addetta al confezionamento.

Articolo 6

Il prezzo della presente cessione è stato dalle parti immodificabilmente convenuto in

corrispondente alla differenza fra:
a. il valore attribuito agli elementi attivi del ramo d'azienda, complessivamente determinato nella misura

ripartito in:

*

per i beni immobili di cui al precedente articolo 2, lett. a.;

*

per il complesso dei beni mobili strumentali, del software e le licenze d'uso di cui al precedente articolo 2, lett. b. e c.;

*
volturazione e il trasferimento delle autorizzazioni amministrative e sanitarie di cui al precedente articolo 2, lett. d.;

b. l'entità dei debiti per capitale nei confronti di quali sono risultanti dallo stato passivo di fallimento reso esecutivo in data 13 (tredici) aprile 2011 (duemilaundici) per l'importo

e che sono oggetto di trasferimento alla parte cessionaria, nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 2, lett. e;

ed è stato regolato fra le parti come segue:

- quanto all'importo di
, viene corrisposto dalla parte cessionaria alla parte cedente, nel consenso di quest'ultima, dietro l'imputazione in conto al prezzo del corrispondente importo, così come già erogato dalla parte cessionaria in data 21 (ventuno) settembre 2011 (duemilaundici) rispettivamente a titolo cauzionale per

- e a titolo di fondo spese per

- quanto all'importo di :
) sono stati corrisposti prima d'ora con le modalità infra precisate dalla parte cessionaria alla parte cedente;

con la sottoscrizione del presente atto la parte cedente, a mezzo del suo Curatore fallimentare, accusa pertanto formale ricevuta dalla parte cessionaria per gli importi suindicati, relativamente ai quali rilascia ampia quietanza, salvo il buon fine dell'effetto rilasciato a pagamento;

- quanto al residuo importo di
verrà pagato dalla parte cessionaria alla parte cedente in numero 3 (tre) rate quadrimestrali, cadauna dell'

, e rispettivamente scadenti al 10 (dieci) agosto 2012 (duemiladodici), al 10 (dieci) dicembre 2012 (duemiladodici) e al 10 (dieci) aprile 2013 (duemilatreddici). Sulla dilazione di pagamento non verranno riconosciuti interessi di sorta.

I pagamenti dovranno essere effettuati presso il domicilio del Curatore della parte cedente a mezzo di assegni circolari "non trasferibili", ovvero a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla Curatela medesima.

In caso di mancato puntuale pagamento la parte cessionaria dovrà ritenersi decaduta dal beneficio del termine, e risulteranno pertanto automaticamente ed immediatamente dovute tutte le rate a scadere, senza scomputo d'interessi.

A garanzia e cautela dell'importo dilazionato, la parte ce-

dente manterrà a proprio beneficio, sino ad avvenuto saldo integrale del prezzo, la fidejussione bancaria di cui al punto r. in superiori premesse.

Ai sensi della Legge 4 Agosto 2006 n. 248, le parti, consapevoli delle responsabilità penali cui sono soggette in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano che la parte di prezzo già versata è stata corrisposta come segue:

- quanto ad) me-
- dante assegno circolare non trasferibile n. emes-
- so dalla "
- quanto ad) me-
- dante assegno circolare non trasferibile emes-
- so dalla "
- quanto ad I

mediante assegno circolare non trasferibile n.

- quanto ad emesso dalla

mediante assegno circolare non trasferibile n.

- quanto ad emesso dalla

mediante assegno circolare non trasferibile n.

- quanto ad emesso dalla

Articolo 7

La parte cedente:

- trasmette fin da questo momento il possesso di quanto in oggetto libero da persone e cose alla parte cessionaria che da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà gli oneri;
- garantisce che non vi sono soggetti aventi diritto a prelazione;

- garantisce la parte cessionaria da ogni ipotesi di evizione sia totale che parziale, dichiarando all'uopo che su quanto in oggetto non gravano trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quelle in precedenza indicate, alla cui cancellazione la Curatela provvederà senza indugio.

La parte alienante dichiara di essere divenuta proprietaria di quanto in oggetto in virtù di atto di compravendita in data 27 gennaio 1995, repertorio n. 61325, ai rogiti del Notaio Giuseppe Zampieri di Motta di Livenza, trascritto a Treviso in data 30 gennaio 1995 ai nn. 2896/2148.

Articolo 8

La parte cedente dichiara che la costruzione di quanto in oggetto è stata realizzata in conformità ai seguenti provvedimenti rilasciati dal Comune di Ormelle:

- * licenza di costruire prot. n. 2412 registro costruzioni n. 481, rilasciata il 2 settembre 1969;
- * permesso di agibilità n. 481 rilasciata il 20 aprile 1970;
- * licenza di costruire pratica n. 909 rilasciata il 30 luglio 1975;
- * licenza di costruire pratica n. 961 rilasciata il 12 set-

tembre 1975;
* licenza di costruire pratica n. 1000 rilasciata il 10 gennaio 1976;
* agibilità pratica n. 909/var. 961 rilasciata il 7 marzo 1977;
* concessione edilizia n. 1964 prot. n. 1474 rilasciata l'1 luglio 1986;
* concessione edilizia n. 2264 prot. n. 6660 rilasciata il 13 novembre 1990;
* autorizzazione n. 377 prot. n. 7110 rilasciata il 22 gennaio 1994;
* concessione edilizia n. 2681 prot n. 7399-727 rilasciata il 31 marzo 1995;
* autorizzazione n. 591 prot. n. 6193 rilasciata il 17 gennaio 1996;
* agibilità n. 2681/9059 rilasciata il 24 dicembre 1996;
* concessione edilizia in variante n. 2681 prot. n. 7021 rilasciata il 22 novembre 1996;
* concessione edilizia in variante n. 2681 prot. n. 397 rilasciata il 19 maggio 1997;
* concessione edilizia in variante n. 2681 prot. n. 1153 rilasciata il 30 novembre 1998;
* Denuncia di Inizio Attività n. 966 del 19 giugno 2000;
* agibilità n. 966/6723 rilasciata il 9 settembre 2000;
* permesso di agibilità n. 2681/1447 rilasciata il 5 marzo 2001;
* dichiarazione di fine lavori prot. n. 1447 del 13 febbraio 2001;
* autorizzazione n. 1039 prot. n. 1928 rilasciata il 12 aprile 2001;
* agibilità n. 2681/3394 rilasciata il 2 maggio 2001;
* dichiarazione di fine lavori prot. n. 3394 dell'11 aprile 2001;
* agibilità n. 7975/2001 rilasciata il 18 ottobre 2001;
* concessione edilizia n. 3126 prot. n. 1354 rilasciata il 25 marzo 2002;
* concessione edilizia in variante n. 3151/2002 prot. n. 5130 rilasciata il 8 agosto 2002;
* agibilità n. 3151 prot. n. 8892 rilasciata il 26 marzo 2003;
* Denuncia di Inizio Attività n. 1206 presentata il 18 agosto 2003.

La parte cedente mi consegna il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Ormelle in data 2 aprile 2012 Prot. n. 2877, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "O", e dichiara che dalla data di rilascio non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici relativi a quanto in oggetto.

La parte cessionaria ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, sue successive modificazioni ed integrazioni, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la docu-

mentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

Articolo 9

La parte alienante rinunzia all'ipoteca legale di cui all'articolo 2817 Codice Civile.

Articolo 10

Ai sensi della Legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti, consapevoli delle responsabilità penali cui sono soggette in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiarano di non essersi avvalse, per la conclusione del presente contratto, di un mediatore immobiliare.

Articolo 11

Ciascuna della parti manterrà a proprio esclusivo carico onorari, spese, imposte, tasse ed accessori quali dovuti ai rispettivi professionisti per la trattazione e la stipulazione della contrattualistica resasi necessaria a dare concreta attuazione a quanto qui pattuito, oltre che per le prestazioni professionali pregresse connesse a quanto qui in oggetto e agli adempimenti societari conseguenti.

Tutti gli onorari e le spese notarili per la stipulazione del presente atto rimarranno a carico della parte cessionaria, così come l'imposta di registro gravante sull'atto di trasferimento, e come le altre imposte e tasse relative e/o connesse agli atti già perfezionati o da perfezionarsi onde dare concreta attuazione alle disposizioni del presente contratto, fattasi eccezione per quanto di seguito.

Gli onorari e le spese notarili, le imposte e le tasse per la stipulazione degli atti necessari alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e degli altri gravami pregiudizievoli esistenti a carico dei beni costituenti il RAMO D'AZIENDA, o comunque connessi o derivanti da tale incombenza, saranno a carico della parte cedente.

Articolo 12

Tutte le controversie in ogni modo connesse derivate od occasionate dal presente contratto o con quanto in esso previsto o con i documenti contrattuali perfezionati in sua esecuzione (comprese, in via non limitativa quelle inerenti questioni di validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione o questioni pregiudiziali o di competenza) resteranno di esclusiva competenza del Tribunale di Treviso.

Le parti dispensano me notaio dalla lettura degli allegati che dichiarano di ben conoscere.

Del presente atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su fogli otto per facciate trentuno con la presente, ho dato io notaio lettura ai comparenti che lo approvano. Indi il presente atto viene sottoscritto essendo le ore dodici.

Firmato:

Emilio Abrami

Gianluca Forte, Notaio, impronta del sigillo.

ABRAMI – COMACCHIO & ASSOCIATI
31044 MONTEBELLUNA (TV)

Via Silvio Pellico n. 38/1-2
Telefono 0423 602822 - Fax 0423 302577

NUOVO RITO

N. FALL. 5/2011

N. ATTO 10/2012

GIUDICE DELEGATO
DR.SSA E. FAZZINI

CURATORE FALL.:
DR. E. ABRAMI

ALLEGATO A ALLA RACCOMANDA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TREVISO

Sezione Fallimentare

---**--**--**--

FALLIMENTO:

N. 5/11

---**--**--**--

Oggetto: autorizzazione al trasferimento d'azienda

Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dr.ssa Elisa Fazzini

Il sottoscritto Dr. Emilio Abrami, nominato curatore del fallimento a margi-

ne,

premess

- che in data 21/09/2011 è stato aggiudicato il ramo d'azienda azienda corrente in Tempio di Ormelle (TV), avente ad oggetto l'attività di macellazione di capi di bestiame, anche per conto di terzi, la lavorazione e la porzionatura, il commercio all'ingrosso di carni fresche e congelate e di bestiame vivo, alla società

- che il prezzo di aggiudicazione è risultato pari ad € 1.081.958,49.= corrispondente alla differenza fra € 3.500.000,00.= ed € 2.418.041,51.=, importi così individuati:

* quanto ad € 3.500.000,00.= pari al valore attribuito agli elementi attivi del ramo d'azienda ripartito in:

- 1) € 2.900.000,00.= per i beni immobili;
- 2) € 550.000,00.= per i beni strumentali, software e licenze d'uso;
- 3) € 50.000,00.= per la volturazione ed il trasferimento delle autorizzazioni amministrative e sanitarie

Depositato in cancelleria
3.4.012
Il Cancelliere



*quanto ad € 2.418.041,51.= relativamente all'entità del debito per capitale verso _____ quale risultante dallo stato passivo del fallimento re-

so esecutivo con provvedimento del 13/04/2011 per mutui agrari e fondiari garantiti da iscrizioni ipotecarie gravanti sul complesso immobiliare ricompreso nel ramo d'azienda oggetto della vendita, debito che sarebbe stato trasferito ai sensi dell'art. 105 quinto comma L.F. in capo all'aggiudicatario con liberazione della fallita;

- che l'aggiudicataria si era, quindi, impegnata a trasferire a suo carico il debito della società fallita esistente nei confronti di _____ per l'importo di € 2.418.041,51.= ed avrebbe dovuto consegnare alla curatela, anticipatamente rispetto alla stipula dell'atto di trasferimento, dichiarazione autenticata nelle sottoscrizioni per mezzo della quale l'istituto mutuante dichiarava espressamente di rinunciare all'ammissione al passivo del fallimento dei crediti trasferiti;

- che l'aggiudicataria si era, inoltre, impegnata a subentrare nei rapporti di lavoro, assumendo con contratto di lavoro a tempo indeterminato n. 5 lavoratori dipendenti fra quelli funzionalmente addetti all'esercizio del ramo d'azienda ed collocati in C.I.G.S.

- che il termine ultimo per la stipula dell'atto notarile con cui trasferire l'azienda era stato fissato per il 31/12/2011;

- che la S.V., previo parere favorevole del Comitato dei Creditori, ha autorizzato con dispositivo del 14/03/2012 il differimento del termine per la stipula dell'atto di trasferimento fino al 10/04/2012;

- che Italbovini s.r.l. sta per trasmettere dichiarazione di rinuncia all'ammissione allo stato passivo da parte di _____ per l'importo in li-

nea capitale di € 2.418.041,51.=;

- che ha comunicato di essere disponibile ad assumere cinque dipendenti, indicando i loro nominativi, direttamente dalle liste di mobilità, avendo la procedura provveduto al loro licenziamento, alle condizioni economiche e normative - contrattuali stabilite con ogni singola lavoratrice; tutto ciò premesso, il sottoscritto curatore,

chiede

voglia la S.V. autorizzarlo a stipulare atto definitivo di trasferimento in favore di [redacted] del ramo aziendale corrente in Tempio di Ormelle. (TV) a rogito del Notaio Gianluca Forte di Treviso ed a cancellare le trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli sui beni mobili ed immobili trasferiti, previa trasmissione alla procedura della liberatoria di SediciBanca.

Con osservanza.

Montebelluna, li 02 aprile 2012

IL CURATORE FALLIMENTARE

(Dr. Emilio Abbrami)

__**__**__**__

IL GIUDICE DELEGATO

- letta l'istanza che precede;
- condizionatamente alla trasmissione della dichiarazione liberatoria da parte di _____,

AUTORIZZA

Il curatore:

- a stipulare a rogito Notaio Gianluca Forte di Treviso l'atto definitivo di trasferimento in favore della società _____

_____ codice fiscale ed iscrizione al Registro

Imprese n. _____, del ramo d'azienda corrente in Tempio di

Ormelle (TV) avente ad oggetto l'attività di macellazione di capi di bestiame, anche per conto di terzi, la lavorazione e la porzionatura, il commercio all'ingrosso di carni fresche e congelate e di bestiame vivo, meglio identificato dall'ordinanza di vendita del 27.07.2011;

- ad effettuare la vendita al prezzo di € 1.081.958,49.= corrispondente alla differenza fra € 3.500.000,00.= ed € 2.418.041,51.=, importi così individuati:

* quanto ad € 3.500.000,00.= pari al valore attribuito agli elementi attivi del ramo d'azienda ripartito in:

1) € 2.900.000,00.= per i beni immobili;

2) € 550.000,00.= per i beni strumentali, software e licenze d'uso;

3) € 50.000,00.= per la volturazione ed il trasferimento delle autorizzazioni amministrative e sanitarie

* quanto ad € 2.418.041,51.= relativamente all'entità del debito per

TRIP

16595601,

capitale verso ... quale risultante dallo stato passivo del fallimento reso esecutivo con provvedimento del 13/04/2011 per mutui agrari e fondiari garantiti da iscrizioni ipotecarie gravanti sul complesso immobiliare ricompreso nel ramo d'azienda oggetto della vendita, debito che, all'atto della liberatoria da parte di verrà trasferito ai sensi dell'art. 105 quinto comma L.F. in capo all'aggiudicataria con liberazione della fallita;

ORDINA

- all'Agenzia del Territorio, Ufficio di Treviso, la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili, così identificati catastalmente:

N.C.E.U. – Comune di Ormelle (TV)

Sezione A - Foglio 3 - Mappale n. 130

Sub 6 – cat. A/2 – vani 5 – r.c. € 464,81.=

Sub 9 – cat. A/2 – vani 5 – r.c. € 464,81.=

Sub 12 – cat. D/8 – r.c. € 34.808,00.=

Sub 13 – area scoperta pertinenziale di mq. 14.303.

fattasi espressa eccezione per la servitù di elettrodotto dell'ENEL di cui all'atto del 30/12/1969 n. rep. 2385 ed in data 10/02/1971 n. 4139

Notaio Manavello di Vittorio Veneto (TV);

- al Pubblico Registro Automobilistico la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli gravanti sui seguenti autoveicoli:

1) Mercedes tg.

2) Mercedes tg.

3) Mercedes tg.

4) Mercedes tg. -

5) Mercedes tg.

6) DAF

7) Volkswagen tg

Treviso, li 3.4. 2012

IL GIUDICE DELEGATO

S. Baccolini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marisa P. Bolla

Deposito in cancelleria

3.6.2012

Il Cancelliere

TRIV

Per copia conforme all'originale
4/4/12

Treviso,
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE B3
Serena BACCOLINI



IL GIUDICE DELEGATO

- vista l'istanza che precede;
- visti gli artt. 105 e 107 L.F.;
- viste le relazioni di stima dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Geom. Diego Dell'Antonia;
- visto il programma di liquidazione;
- ritenuta adeguata, nella specie, la procedura di vendita senza incanto del ramo d'azienda di cui infra;

ORDINA

la VENDITA SENZA INCANTO IN UNICO LOTTO del RAMO

D'AZIENDA di proprietà della fallita esercitato in Ormelle (TV),), via Campagne, avente ad oggetto l'attività di macellazione di capi di bestiame, anche per conto di terzi, la lavorazione e la porzionatura, il commercio all'ingrosso di carni fresche e congelate e di bestiame vivo, composto da:

1) beni immobili strumentali e patrimoniali siti nel Comune di Ormelle (TV), così identificati catastalmente:

N.C.E.U. - Comune di Ormelle (TV), via Campagne

Sez. A Foglio 3 mapp. n. 130

Sub 6 - cat. A/2 - vani 5 - r.c. € 464,81.=

Sub 9 - cat. A/2 - vani 5 - r.c. € 464,81.=

Sub 12 - cat. D/8 - r.c. € 34.808,00.=

Sub 13 - area scoperta pertinenziale di mq. 14.303;

gravati dalle seguenti iscrizioni ipotecarie

a) ipoteca iscritta a Treviso in data 11 dicembre 2001 ai nn.

50155/8907 per l'importo di € 6.197.482,79.= (euro)

